COMUNE DI LASCARI

Provincia di Palermo

****

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 24 DEL 14-03-2022

OGGETTO:	**Programma triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2022/2024.**

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **quattordici** del mese di **marzo** alle ore **15:50**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il PROF. FRANCO SCHITTINO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

SCHITTINO FRANCO	**P**	**SINDACO**
MORREALE VINCENZO	**A**	**VICE SINDACO**
FATTA FRANCESCO	**P**	**ASSESSORE**
PROVENZA CATERINA	**P**	**ASSESSORE**
ARRIGO FRANCESCO	**P**	**ASSESSORE**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. C. PATRIZIA SFERRUZZA.

Il SINDACO, Prof. Schittino Franco, assunta la presidenza, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Comunale ad oggetto: "Programma triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) 2022/2024" e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 14.03.2022, acclarato in pari data al protocollo generale dell'Ente n° 2273;

Vista la L.R. n° 48/91, così come modificata dalla L.R. n° 30/00;

Visti i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme e termini di legge;

D E L I B E R A

Per quanto esplicitato nella proposta che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

1°) – Di dare atto che il Comune di Lascari non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 31,20% come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato A "Capacità assunzionale" e che tale indice è:

- superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 D.L. 34/2019 pari al 27,20%;
- superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 del D.L. 34/2019 pari a 31,20%;

2°) – Di dare atto, che all'interno delle condizioni sopra dette è possibile prevedere un incremento orario settimanale da 18 a 30 ore per n. 2 dipendenti di categoria C e da 18 a 28 ore per n.2 dipendenti di categoria C ;

3°) – Di prendere atto del parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 14.03.2022, acclarato in pari data al protocollo generale dell'Ente n°2273;

4°) – Di approvare alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2022/2024:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2022/2024
Anno 2022
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
Anno 2023
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
Anno 2024
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato

Aumento ore contrattuali

PROFILO	Cat.	N.	Modalità reclutamento	Costo annuo complessivo	Data
Istruttore amministrativo	C1	2	Aumento ore contrattuali da 50% a 83,33%	€.20.480,70	Dal 01.04.2022
Istruttore amministrativo	C1	2	Aumento ore contrattuali da 50% a 77,78%	€.17.067,25	Dal 01.04.2022

LAVORO FLESSIBILE 2022

PROFILO	Cat.	N.	Modalità reclutamento	Costo annuo complessivo comprensivo di P.O.	Data
Ingegnere	D1	1	Art.110, comma 1, del TUEL (18 ore sett)	€.26.858,81	

5°) – Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di

"*pareggio di bilancio*", nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011/2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006 ("allegato B");

6°) – Di dare atto che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

7°) – Di disporre che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;

8°) – Di incaricare il responsabile dell'area Affari Generali - Personale per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

9°) - Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018.

- Dichiarare, con separata, favorevole ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216
CF: 00549740827
segreteria@lascari.gov.it

Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale

N° _____ del _____

Presentata dal Segretario Comunale

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (P.T.F.P.) 2022/2024.

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale

n° 84 **del** 16/03/2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (P.T.F.P.) 2022/2024.

Il Segretario Comunale,

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 che così dispone: "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68";
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale, la programmazione del fabbisogno di personale tiene conto, proprio perché triennale, non solo delle cessazioni verificatesi fino all'anno precedente bensì anche di quelle previste per il triennio a venire;
- il comma i dello stesso art. 6, introdotto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 75/2017 che ha invertito la relazione tra dotazione organica e fabbisogno di personale, stabilendo che la prima si adegua alla seconda e non più viceversa, con la conseguenza che le dotazioni organiche vanno di volta in volta ridefinite congiuntamente al fabbisogno di personale e coerentemente con il relativo programma, così che la presenza di posti d'organico vacanti deve trovare corrispondenza nei reclutamenti programmati per la relativa copertura;

TENUTO CONTO di quanto previsto:

- dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 in materia di acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato;
- dall'accertamento delle condizioni di sovrannumero e di eccedenza dovute a ragioni finanziarie e a ragioni funzionali, che ha dato esito negativo e che, conseguentemente, non sono presenti nell'Ente dipendenti a tempo indeterminato extra dotazione organica e che, piuttosto, sono state rappresentate esigenze di organico, più volte espresse dai dirigenti di

riferimento, tutte strettamente collegate ad aspetti funzionali specifici di servizi essenziali quali quelli educativi, sociali e di polizia municipale (art. 16 della L. n. 183/2011);

- dal D.L. 34/2019, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria", nel quale si legge testualmente: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando

tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

RICHIAMATO, inoltre, il principio della programmazione economico-finanziaria pluriennale, il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nell'ambito di detta programmazione, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

CONSIDERATO che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è, altresì, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs n. 75/2017, ponendo in posizione fondamentale lo strumento del piano triennale dei fabbisogni di personale, che sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione pluriennale di personale e della performance, sulla base delle linee di indirizzo, da emanarsi dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché d'intesa con la Conferenza unificata per quanto riguarda le amministrazioni regionali e gli enti locali;

DATO ATTO che

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- in data 08 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le suddette Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO, dunque, che in precedenza l'ordinamento affidava un ruolo centrale alla dotazione organica, quale base e al contempo limite invalicabile, per la programmazione degli interventi e che ora tale strumento scompare quasi completamente dal panorama normativo, venendo totalmente soppiantato dal piano del fabbisogno. In particolare questo diviene l'atto programmatorio che deve:

1. coordinarsi ed essere coerente rispetto la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
2. ispirarsi ai principi di ottimizzazione di impiego delle risorse pubbliche disponibili;
3. perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
4. tener conto delle linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi dell'art. 6-ter;

ACCERTATO che le facoltà assunzionali sono definite dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", il quale all'art. 33 c.2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO, quindi, che il nuovo regime, introdotto con il predetto provvedimento prevede, nuovi parametri ma non è dissimile da quello previgente, alla stregua del quale la spesa del personale deve essere contenuta entro determinati limiti generali e, al di sotto di questi, entro determinati limiti individuali.

A tal fine il decreto prevede:

1) all'art. 3 la suddivisione dei comuni per fasce demografiche;

2) all'art. 4 l'individuazione, con l'apposita tabella (i) dei "valori soglia" di massima spesa del personale, diversificati in base alla fascia demografica di appartenenza;

3) all'art. 5 si stabiliscono, infine, le percentuali di incremento della spesa del personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo il limite di spesa corrispondente al valore soglia della tabella 1.

CONSEGUENTEMENTE l'eventuale incremento della spesa del personale, in sede di programmazione e di previsione di bilancio - e perciò comprensiva della spesa del personale in servizio e di quella prevista per nuove assunzioni - è procedibile per i soli enti il cui rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti, rapporto definito con le modalità di cui all'art. 2 del medesimo decreto, risulti inferiore al valore soglia della tabella I.

CONSIDERATO che ai fini della relativa verifica, pertanto, occorre:

1. individuare la spesa del personale, comprensiva di oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato;

2. individuare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata;

3. determinare il rapporto tra la spesa di cui al punto 1) e la media delle entrate di cui al punto 2) espresso con valore percentuale;

RILEVATO, inoltre che l'eventuale incremento della spesa del personale. nella percentuale di cui alla tabella 2 è procedibile nel solo caso in cui il predetto rapporto sia inferiore al valore soglia della tabella 1;

VERIFICATO, secondo il D.P.C.M. 17 marzo 2020, che:

ai sensi dell'art. 3 il Comune di Lascari appartiene alla fascia d) che contempla un numero di abitanti da 3.000 a 4.999 ;

ai sensi dell'art. 4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Lascari è pari al 27,20 % rispetto alle entrate correnti;

in base ai calcoli effettuati dall'ufficio finanziario, il RAPPORTO tra le SPESE del PERSONALE e la MEDIA ENTRATE CORRENTI è pari al 34,79% come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato A "Capacità assunzionale";

tale rapporto percentuale è superiore al valore soglia di cui all'art. 4 tabella 1 del D.M. 17/03/2020, ma in netto calo rispetto a quello dell'anno precedente che era pari a 36,67%;

PRESO ATTO, quindi, che la spesa di personale:

è superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 (27,20%);

è superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 (31,20%);

Tutto ciò considerato, NON sussistono le condizioni per le assunzioni a tempo indeterminato;

RILEVATO che la ricognitoria avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2022-2024, evidenzia:

che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;

che i processi di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro fino ad ora attuati (impostati in un'ottica di una costante razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali e, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che il Comune di Lascari:

-ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014;

-ha approvato il Piano della Performance per il triennio 2021-2023 con delibera di G.C. n. 73 dell'01.09.2021 ed è in fase di definizione il Piano della performance per il triennio 2022-2024;

CONSIDERATO che le attuali carenze interne di personale rendono difficoltosa la gestione delle numerose competenze dell'ente e il regolare svolgimento dei servizi da erogare alla collettività;

CONSIDERATO che:

a) il tetto di spesa 2011/2013 è rispettato come da certificazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO, ex plurimis, il parere 8/2012 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, secondo cui "*solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità Pag. 2 di 6 e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata*"; Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che l'aumento da 18 a 30 ore per n. 2 dipendenti di categoria C e da 18 a 28 ore per n.2 dipendenti di categoria C non comporta, nei casi in esame, trasformazione in un rapporto a tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione, né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno;

Considerato che l'Ufficio economico-finanziario ha provveduto a effettuare una verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, considerando la riduzione della spesa di personale registrata per effetto dei sopramenzionati collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti d'età e per dimissioni volontarie, nonché delle cessazioni che si verificheranno nel corso dell'anno 2022;

Dato atto che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i lavoratori di Cat. C è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa e che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide

significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale

PRECISATO, che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in premessa citata, sarà ricompresa nel bilancio pluriennale 2022-2024, negli stanziamenti previsti nell'allegato al bilancio del personale per gli anni di riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo ricorrendone le condizioni di legge;

ACCERTATA la compatibilità della relativa spesa con il bilancio dell'Ente, così come proposto dall'Area Finanziaria nei documenti allegati;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DARE ATTO che il Comune di Lascari non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, presentando un RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) pari al 31,20% come dimostrato dai conteggi di cui all'allegato A "Capacità assunzionale" e che tale indice è:

- superiore al valore soglia di massima spesa del personale di cui all'art.4 D.L. 34/2019 pari al 27,20%;
- superiore al valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art.6 del D.L. 34/2019 pari a 31,20%;

DARE ATTO, che all'interno delle condizioni sopra dette è possibile prevedere un incremento orario settimanale da 18 a 30 ore per n. 2 dipendenti di categoria C e da 18 a 28 ore per n.2 dipendenti di categoria C ;

APPROVARE alla luce di quanto sopra, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il periodo 2022/2024:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2022/2024
Anno 2022
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
Anno 2023
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato
Anno 2024
Nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato

Aumento ore contrattuali

PROFILO	Cat.	N.	Modalità reclutamento	Costo annuo complessivo	Data
Istruttore amministrativo	C1	2	Aumento ore contrattuali da 50% a 83,33%	€.20.480,70	Dal 01.04.2022
Istruttore amministrativo	C1	2	Aumento ore contrattuali da 50% a 77,78%	€.17.067,25	Dal 01.04.2022

LAVORO FLESSIBILE 2022

PROFILO	Cat.	N.	Modalità reclutamento	Costo annuo complessivo comprensivo di P.O.	Data
Ingegnere	D1	1	Art.110, comma 1, del TUEL (18 ore sett)	€.26.858,81	

DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "*pareggio di bilancio*", nonché i limiti imposti, in tema di contenimento della spesa di personale, come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa, dal quale si evince che le componenti assoggettate al limite sono ampiamente contenute nel valore medio del triennio 2011/2013 rispettando anche in maniera previsionale quanto disposto con l'art.1 comma 557- quater della legge 296/2006 ("allegato B");

DARE ATTO che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

DISPORRE che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;

INCARICARE il responsabile dell'area Affari Generali - Personale per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

INVIARE la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018;

DICHIARARE l'atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa C. Patrizia Sferruzza

COMUNE DI LASCARI PA

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2020

Anno ultimo rendiconto approvato	2019
Numero abitanti	3.651
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell''amministrazione e al netto dell''IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2019
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.296.991,22
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	1.296.991,22

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.960.941,20	2.438.480,86	2.296.803,96
2 - Trasferimenti correnti	1.086.837,20	1.236.136,44	1.193.174,77
3 - Entrate extratributarie	377.035,83	236.648,40	368.182,82
Totale entrate	3.424.814,23	3.911.265,70	3.858.161,55
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.731.413,82
F.C.D.E.			194.015,05
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.537.398,77

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
36,67 %	27,20 %	31,20 %	0,00 %
Soglia rispettata	**NO**		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	**NO**

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2020	19,00	0,00
2021	24,00	0,00
2022	26,00	0,00
2023	27,00	0,00
2024	28,00	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Caterina Morici)

Allegato "A"

COMUNE DI LASCARI PA

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2021

Anno ultimo rendiconto approvato	2020
Numero abitanti	3.651
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell"amministrazione e al netto dell"IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.254.789,52
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	1.254.789,52

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.438.480,86	2.296.803,96	2.269.499,65
2 - Trasferimenti correnti	1.236.136,44	1.193.174,77	1.448.361,17
3 - Entrate extratributarie	236.648,40	368.182,82	246.557,37
Totale entrate	3.911.265,70	3.858.161,55	3.964.418,19
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.911.281,81
F.C.D.E.			304.583,49
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.606.698,32

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
34,79 %	27,20 %	31,20 %	0,00 %
Soglia rispettata	**NO**		

Incremento massimo spesa	0,00	Possibile utilizzo 38.000
Totale spesa con incremento massimo	0,00	**NO**

Spesa del personale anno 0	0,00
Resti assunzionali	0,00

Anno	% massima	Spesa permessa
2021	24,00	0,00
2022	26,00	0,00
2023	27,00	0,00
2024	28,00	0,00
2025	0,00	0,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott.ssa Caterina Morici)

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 1.388.339,16	€ 1.254.789,52
Spese macroaggregato 103	€ 9.389,26	€ 9.976,51
Irap macroaggregato 102	€ 92.985,35	€ 83.053,18
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	**€ 1.490.713,77**	**€ 1.347.819,21**
(-) Componenti escluse (B)	€ 83.351,48	€ 138.430,60
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**€ 1.407.362,29**	**€ 1.209.388,61**
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Caterina Morici)

COMUNE DI LASCARI - PROVINCIA REGIONALE

Dotazione Organica rideterminata (Sostituisce la dotazione rideterminata con delibera di G.M. n. 34 del 08.04.2020)

CATEGORIA "D"			
Profilo Professionale	n. Unità	Posti Coperti	Posti vacanti
Istruttore Direttivo Tecnico (36h)	1		1
Istruttore Direttivo Contabile (36h)	1	1	
Istruttore Direttivo di Vigilanza (36h)	1		1
Assistente Sociale (28h)	1	1	
TOTALI	4	2	2

CATEGORIA "C"			
Profilo Professionale	n. Unità	Posti Coperti	Posti vacanti
Istruttote Tecnico (36h)	3	3	0
Istruttote Tecnico (24h)	1	1	0
Istruttore Amministrativo (24h)	6	6	0
Istruttore Amministrativo (18h)	13	13	0
Istruttore contabile (36h)	1	1	0
Agente P.M. (36h)	2	2	0
Agente P.M. (24h)	3	3	0
Agente P.M. (18h)	2	2	0
TOTALI	31	31	0

CATEGORIA "B"			
Profilo Professionale	n. Unità	Posti Coperti	Posti vacanti
Esecutore Amministrativo (20h)	2	2	0
Esecutore Amministrativo (18h)	3	3	0
Custode Cimiteriale (36h)	1	1	0
Manutentore (36h)	1	1	0
TOTALI	7	7	0

CATEGORIA "B 3"			
Profilo Professionale	n. Unità	Posti Coperti	Posti vacanti
Autista Scuolabus (36h)	1	1	0
TOTALI	1	1	0

PARERI AI SENSI DELL'ART.53 l.142//90,
RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO PERSONALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Lascari, lì 04 MAR 2022



Il Segretario Comunale
Dott.ssa C. Patrizia Sferruzza

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: favorevole

Lascari, lì 04 MAR 2022

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
Rag. Caterina Morici

Prot. n° 2273
del 14-03-2022

COMUNE DI LASCARI

CITTA' METROPOLIANA DI PALERMO

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

N 02/2022

➢

PARERE SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2022/2024.

L'ORGANO DI REVISIONE
Il revisore Unico
Dott.ssa Francesca Maria Cangemi

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO " *PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2022/2024.*"

Il Revisore dei Conti Francesca Maria Cangemi, nominata con delibera di Consiglio Comunale n 38 del 25.11.2020, nell'esercizio della sua funzione di controllo ed indirizzo, come statuita dall'art 239, comma 1 del D. Lgs 267/2000

Premesso che

In data 07.03.2022 è stata notificata a mezzo pec la proposta per la Giunta Comunale di cui in oggetto

Che in data 9.3.2022 è stata inoltrata la delibera sulla ricognizione delle eccedenze del personale, propedeutica e necessaria alla richiesta di parere

La proposta consiste in un unico fascicolo contenente n 1 allegato denominato "A" e n 1 allegato denominato " Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2021/2023".

Richiamati

- L'art 6 del D. Lgs 165/2001
- L'art 33 del d. Lgs 165/2001
- L'art 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n 296/2006
- L'art 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- L'art 3 del Decreto Legge n 90/2014, convertito in legge n 114/204
- L'art 1, comma 228, della Legge 208/2015
- L'art 9, comma 28, del D.L. 78/2010
- L'art 36, comma 2 del D. Lgs 165/2001

Visto

- Il Decreto 8/5/2018, con cui il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"
- Il decreto ministeriale 17 marzo 2020 n 108 del 27.4.2020 attuativo dell'art 33, comma 2 del D.L. 34/2019
- La Circolare ministeriale esplicativa prot. n 0001374 del 8/6/2020 a forma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, sul DM attuativo dell'art 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa

Considerato

Che il Comune di Lascari in ordine ai presupposti di legge di cui all'art 33, comma 2 del D.L. 34/2019, nonché al DM marzo 2020 ed alla specifica Circolare esplicativa ministeriale, come sopra richiamata, ha registrato, con riferimento al triennio 2018/2020 e relativa all'approvato ultimo rendiconto 2020, un rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti pari al 34,79%, come esplicitato in tabella di cui all'Allegato n (1 alla proposta di deliberazione GC in oggetto;

Che il valore soglia di cui all'art 4 del D.L. 34/2019 individuato per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti è fissato nel 27,20%, mentre il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale di cui all'art 6 D.M. citato è pari al 31,20%;

Preso atto

Che il Comune di Lascari mostra una percentuale valorizzata in ottemperanza alle disposizioni citate superiore sia al volere soglia di cui all'art 4 che quello di all'art 6 del D.L. 34/2019

Che il Comune di Lascari, conseguentemente, non può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato

Che comunque ha necessità di garantire i servizi essenziali che risultano compromessi o comunque fortemente limitati a causa di pensionamenti avvenuti e da avvenire durante l'anno corrente, e che

risulta necessario procedere dotare l'Ente delle necessaria capacità funzionali in termine di risorse umane, attraverso:

- ✓ L'incremento orario da 18 a 30 ore per n 2 dipendenti di Categoria C, corrispondenti ad un incremento percentuale del 83,33% con profilo di istruttore amministrativo
- ✓ L'incremento da 18 a 28 ore per n 2 dipendenti di categoria C, corrispondenti ad un incremento percentuale del 77,78%, con profilo di istruttore amministrativo
- ✓ L'arruolamento con contratto di lavoro flessibile, di un ingegnere, categorie "D" da impiegare presso l'Ufficio tecnico, attraverso l'attivazione della procedura ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art 110, comma 1, del D. Lgs 167/2000

Atteso che

- Sono stati rispettati gli obiettivi posti dagli equilibri di bilancio
- L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze del personale, ai sensi dell'art 33, comma 2, del D. Lgs 165/2001, con deliberazione da assumere propedeuticamente alla deliberazione in oggetto del redigendo parere, che ne risulta subordinata e consequenziale
- L'ente ha approvato per l'anno 2021 il piano della performance, mentre per l'anno in corso è in fase di elaborazione
- L'Ente ha approvato il rendiconto 2020 inviando i relativi dati alla Banca Dati delle amministrazioni Pubbliche rispettando i termini previsti, mentre quello relativo al 2021 è in fase di elaborazione
- L'Ente ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art 27, comma 9, lettera c), del D.L. 66/2014 convertito con Legge n 89/2014;
- L'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art 243 del D. Lgs 267/2000, e pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni del personale, né sul divieto assoluto di procedere ad assunzioni ai sensi dell'art 76 del D.L. 112/2008;

Constatato

Che il piano del fabbisogno nella sua naturale flessibilità, prevede per l'annualità 2022:

- ✓ L'incremento del monte orario previsto per n 4 dipendenti complessivamente per € 20.480,70 e per € 17.067,25
- ✓ l'assunzione di n 1 istruttore direttivo tecnico, da inquadrare nella Categoria "D", che riveste carattere di necessità e urgenza considerato che la mancanza d tale figura professionale costituirebbe un danno grave alle attività nevralgiche di un settore portante dell'intero funzionamento dell'Ente, il cui costo annuo è quantificato in € 26.858,80

Che tali importi risulterebbero finanziati dalle capacità assunzioni dell'Ente, al netto del valore dei limiti soglia, come sopra individuati, e che in particolare:

- l'incremento orario non viene considerato ormai da acclarata giurisprudenza nuova come una nuova tipologia di assunzioni a tempo indeterminato, sfuggendo così ai limiti imposti dai valori soglia della citata normativa;
- mentre l'attivazione del contratto di cui all'art 110 TUEL, non viene attratto dalle limitazioni previste per le assunzioni a tempo determinato in quanto non ne viene attratto per definizione.

Richiamati

L'art 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 267/2000, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art 39, comma 3 bis, legge 448/97, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

L'art 3, comma 10- bis del D.L. 90/2014, per cui " il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presene articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente"

Atteso che

Il Revisore accerterebbe la conformità del presente atto al rispetto del principio del contenimento della spesa in sede di rilascio del parere sull'approvazione del redigendo Bilancio di Previsione 2021/23

Nella fattispecie la programmazione del fabbisogno non prevede alcuna assunzione a tempo indeterminato per effetto dello sforamento dei valori soglia, al fine del contenimento della spesa del personale secondo la richiamata normativa

Che le uniche programmazioni previste rispettano le previsioni normative cifate in tema di limiti assunzioni anche rispetto alla tipologia contrattuale da lavoro flessibile

Visti

I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione

Esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto *"APPROVAZIONE DEL PROGRAMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2021/2023 E PIANO ANNUALE 2021 – Rideterminazione della Dotazione Organica"*

RACCOMANDANDO l'approvazione del Piano della Performance in via preventiva rispetto all' attivazione della programmata procedura valida per l'assunzione a tempo determinato ex art 110 D.Lgs 267/2000, posto che, fra l'altro anche la Corte dei Conti (fra tutte deliberazione n 1/2018/PAR- Sezione Controllo Sardegna) ha statuito l'obbligatorietà dell'adozione del piano della performance anche per i comuni inferiori a 5000 abitanti (non abbligati a redigere il PEG) con le conseguenziali sanzioni previste in applicazione dell'art 10, comma 5 del D.Lgs 150/2009, come modificato dalla legge Madia (divieto di erogazione della retribuzione di risultato, divieto di procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo determinato, o di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati).

Castelvetrano, 14 marzo 2022

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Francesca Maria Cangemi

Letta, approvata e sottoscritta:

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SIG. FRANCESCO FATTA	F.TO PROF. FRANCO SCHITTINO	F.TO DOTT. C. PATRIZIA SFERRUZZA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì 14-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa C. Patrizia Sferruzza

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell'art.11, comma 1°, della L.R. 44/91, a partire dal 15 MAR 2022 e che vi rimarrà per 15 giorni.

E' divenuta esecutiva il 14-03-2022

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 14-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. C. PATRIZIA SFERRUZZA

Atto di Giunta Municipale n. 24 del 14-03-2022 COMUNE DI LASCARI

Letta, approvata e sottoscritta:

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SIG. FRANCESCO FATTA	F.TO PROF. FRANCO SCHITTINO	F.TO DOTT. C. PATRIZIA SFERRUZZA

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì 14-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa C. Patrizia Sferruzza

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell'art.11, comma 1°, della L.R. 44/91, a partire dal 15 MAR 2022 e che vi rimarrà per 15 giorni.

E' divenuta esecutiva il 14-03-2022

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 14-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. C. PATRIZIA SFERRUZZA

Atto di Giunta Municipale n. 24 del 14-03-2022 COMUNE DI LASCARI